



Decreto Dirigenziale n. 28 del 06/10/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 6 Settore tecnico amm.vo provinciale Avellino - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLA FARMACIA ANNESSA ALLA SEDE UNICA RURALE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA (AV) IN TITOLARITA' AL DR. NACCA PASQUALE LUCA. - SANATORIA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

- con DD n. 37 del 21.07.2008, a seguito di ordinanza di sgombero n. 4 del Sindaco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), dovendosi provvedere a lavori di adeguamento strutturale dell'edificio, presso cui era allocata la farmacia, fu autorizzato il trasferimento temporaneo dell'esercizio farmaceutico da Via Corso Europa n. 33 alla stessa Via Corso Europa n. 2 e si invitava la D.ssa Iannaccone Clotilde, farmacista, titolare della farmacia come da DPGRC n. 4500 del 23 Maggio 1986, a rientrare, a lavori ultimati, nei locali ristrutturati, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAP- Assistenza Sanitaria di Avellino;
- con atto notarile del Dr. Carlo Trifuoggi dei Distretti Riuniti di Avellino e S. Angelo dei Lombardi (AV), redatto in Avellino il 31 Marzo 2010, ed ivi registrato in data 6.04.2010 al n. 2193 M71 M8 – rep. 67214 - racc. 18389 col quale la D.ssa Iannaccone Clotilde, farmacista, senza alcuna riserva, dona al figlio Dr. Nacca Pasquale Luca, che accetta, il diritto di esercizio e la connessa azienda commerciale relativi alla farmacia unica rurale sita nel Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), al Corso Europa, n. 2 precisando che tale donazione si intende fatta ed accettata in conto legittima sulla futura successione della donante e per l'eventuale eccedenza a titolo di disponibile, con espressa dispensa da collazione e da imputazione;
- con DD n. 8 del 20.04.2010, veniva riconosciuta la titolarità della farmacia annessa alla sede unica rurale del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) in favore del Dr. Nacca Pasquale Luca, farmacista, nato il 18 Settembre 1983 ad Atripalda (AV) ed ivi residente alla Via Appia n.21 c. f. NCC PQL 83P18 A489M in possesso dei requisiti di legge invitandolo a rientrare, a lavori ultimati nei locali ristrutturati, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAP – Assistenza Sanitaria di Avellino;

VISTI

- l'istanza in data 09.09.2010 acquisita agli atti del Settore TAP – Assistenza Sanitaria – Avellino al prot. 791596 del 04.10.2010 con la quale il Dr. Nacca Pasquale Luca chiede il trasferimento definitivo della farmacia nei locali siti in Corso Europa, n. 2 ove attualmente è allocata la farmacia;
 - il certificato rilasciato dal Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), a firma del Geom. Alfonso Pellegrino, responsabile del procedimento amministrativo col quale si attesta che i lavori di adeguamento strutturale dell'edificio ove era allocata la farmacia, non sono stati ancora consegnati all'impresa e pertanto non sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di agibilità;
 - certificato rilasciato in data 30.09.2010 a firma del Sindaco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) attestante che i nuovi locali siti in Corso Europa, n. 2 sono idonei alla dispensazione dei medicinali, soddisfano le esigenze della popolazione, distano più di 200 metri dalla farmacia più vicina ed insistono nell'ambito della sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV);
 - attestazione di avvenuta affissione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale AV ed all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 8.11.91, n. 362;
- il verbale di visita ispettiva ex art. 111 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 effettuata, con esito positivo, in occasione del trasferimento temporaneo della farmacia, in data 21.07.2008, nei locali siti in Corso Europa, n. 2, ove attualmente è allocata la farmacia;

I T.U.LL.SS. 27.07. 1934, n. 1265;

il D.P.R. 14.01.1972, n. 4;

il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275;

la L. 2.04.1968, n. 475;

la L. 8.11.1991, n. 362 e successive modifiche ed integrazioni;

le LL.RR. 15.5.1975, n. 29; 5.06.1975, n. 61; 8.03.1985, n. 13;

la L.R. 4.07.1991, n. 11;

la L.R. n. 24 del 29/12/2005;

RITENUTO che

per quanto premesso sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento definitivo della farmacia annessa alla sede unica rurale del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV); Il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 06-Assistenza Sanitaria di Avellino, alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati;

-di autorizzare, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 8.11.91, n. 362, il trasferimento definitivo della farmacia unica rurale del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) con annessa azienda commerciale dai locali siti in Corso Europa, n. 33 nei nuovi locali siti in Corso Europa, n. 2, ove attualmente è allocata la farmacia, in titolarità al Dr. Nacca Pasquale Luca, farmacista, nato il 18 Settembre 1983 ad Atripalda (AV) ed ivi residente alla Via Appia n.21 c. f. NCC PQL 83P18 A489M in possesso dei requisiti di legge;

-di revocare il DD n. 37 del 21.07.2008 col quale fu autorizzato il trasferimento temporaneo della farmacia di cui sopra dai locali siti in Corso Europa, n.33 in quelli ubicati al Corso Europa, n. 2;

-di notificare il presente provvedimento all'interessato, al Comune e di inviargli copia all'AGC 20-Settore Farmaceutico, all'ASL AV ed al BURC per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- D.ssa Eleonora Amato-